

Data consegna:

martedì 27 gennaio 2026 - 18:12:01

Mittente:

avv.giuseppebelmonte@pec.it

Email Mittente:

avv.giuseppebelmonte@pec.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Chiara D S.r.l.s. / ICA S.p.a. e Comune di Frosinone Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, cause riunite r.g. 6845/2022 e 934/2023, definite con sentenza n. 545/2026

Corpo:

Con riferimento alla pratica in oggetto, in nome e per conto della Chiara D S.r.l.s., specifico le somme a titolo di rimborso delle spese legali ad essa dovute da ciascuna di Codeste destinatarie, come espressamente previsto nella sentenza n. 545/2026 della CGT di II grado del Lazio che si invia in allegato alla presente:

€ 500,00 compenso liquidato;

€ 75,00
spese generali;

€ 23,00 c.p.a.;

Per
complessivi € 598,00 cadauna

Il pagamento
dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla società da me assistita, recante i seguenti estremi IBAN:

IT13D0538714807000047415188

In
attesa di Vs. riscontro, invio cordiali saluti.

(
Avv. Giuseppe Belmonte)

Avv. Giuseppe Belmonte
patrocinante in Cassazione
Studio Legale Donfrancesco

Via XX Settembre 10
03100 Frosinone
Tel/Fax 0775250100

Destinatario:

- pec@pec.comune.frosinone.it
- info@pec.icatributi.com

Allegati:

- 181627.eml
- lettera-27-gen-2026-signed.pdf
- sentenza-545.1.2026.pdf

STUDIO LEGALE DONFRANCESCO

Via XX Settembre 10 – 03100 FROSINONE – Tel. e fax. 0775/250100

Avv. Orlando Donfrancesco (fondatore)

Avv. Roberto Donfrancesco
patrocinante in Cassazione
cell.:3349258596; e-mail: rdonfra@libero.it

Avv. Giuseppe Belmonte
patrocinante in Cassazione
cell.:3397103682; e-mail: avv.giuseppebelmonte@gmail.com

Avv. Marco Donfrancesco
patrocinante in Cassazione
cell.:3496307166; e-mail: avv.marcodonfrancesco@gmail.com

Frosinone, 27.1.2026

Spett.le
ICA S.p.a.
info@pec.icatributi.com

Spett.le
Comune di Frosinone
pec@pec.comune.frosinone.it

OGGETTO: Chiara D S.r.l.s. / ICA S.p.a. e Comune di Frosinone
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio,
cause riunite r.g. 6845/2022 e 934/2023, definite con sentenza n. 545/2026

Con riferimento alla pratica in oggetto, in nome e per conto della Chiara D S.r.l.s., specifico le somme a titolo di rimborso delle spese legali ad essa dovute da ciascuna di Codeste destinatarie, come espressamente previsto nella sentenza n. 545/2026 della CGT di II grado del Lazio che si invia in allegato alla presente:

€ 500,00 compenso liquidato;

€ 75,00 spese generali;

€ 23,00 c.p.a.;

Per complessivi € 598,00 CADAUNA

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla società da me assistita, recante i seguenti estremi IBAN:

IT13D0538714807000047415188

In attesa di Vs. riscontro, invio cordiali saluti.

(Avv. Giuseppe Belmonte)

Firmato
digitalmente da
**GIUSEPPE
BELMONTE**

CN = BELMONTE
GIUSEPPE
C = IT



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
DI LAZIO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ LUNERTI	FRANCO	Presidente
☐ TERRANOVA	VINCENZO	Relatore
☐ CHINE'	GIUSEPPE	Giudice

☐	-----	
☐	-----	
☐	-----	
☐	-----	

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6845/2022
depositato il 30/12/2022

- avverso la pronuncia sentenza n. 270/2022 sezione 1 emessa dalla Commissione
Tributaria

Provinciale di FROSINONE

contro:

CHIARA D SRL

CORSO DELLA REPUBBLICA 79 03100 FROSINONE

difeso da:

BELMONTE GIUSEPPE

VIA XX SETTEMBRE 10 03100 FROSINONE

contro:

ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI

LUNGO TEVERE DELLA VITTORIA 00195 ROMA

proposto dall'appellante:

COMUNE DI FROSINONE

PIAZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR

difeso da:

TAGLIAFERRI AVV. PAOLO

C/O L'AVVOCATURA COMUNALE

PIAZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1176 C.O.S.A.P. 2021

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 6845/2022 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/11/2025 ore 09:30

N°

545 / 1 / 2026

PRONUNCIATA IL:

11 / 11 / 2025

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27 / 01 / 2026

Il Segretario



(segue)

- sull'appello n. 934/2023
depositato il 16/02/2023

- avverso la pronuncia sentenza n. 270/2022 sezione 1 emessa dalla Commissione
Tributaria

Provinciale di FROSINONE

contro:

CHIARA D S.R.L. SEMPLIFICATA

CORSO DELLA REPUBBLICA N. 79 03100 FROSINONE

contro:

COMUNE DI FROSINONE

PIAZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE

proposto dall'appellante:

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA N. 9 00195 ROMA RM

difeso da:

ZANGANI PAOLO

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9 00195 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1176

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 6845/2022 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/11/2025 ore 09:30

RGA 6845/2022 + 934/23 (APP. R. UNITI)

Motivi della decisione

Con atto di appello, ritualmente notificato, il COMUNE di FROSINONE **impugna** la **sentenza** della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 270/2022 emessa il 6 06 2022 e il 17 06 2022 depositata, che ha **accolto il ricorso** della CHIARA D Srl. Semplificata avverso avviso di accertamento esecutivo n. 1176 del 9 11 2021 (pratica n.12924032), emesso dal Concessionario del Comune di Frosinone, ICA Srl (Imposte Comunali Affini Srl) (Concessionario per l'accertamento e la riscossione), per l'anno 2021, per **omesso versamento del canone unico annuale**, per complessivi **euro 589,00.**

La debenza attiene ad una esposizione di insegne installate dalla soc CHIARA D presso il suo negozio, sito in Frosinone, Corso della Repubblica; insegne che riportano la denominazione della stessa società, con l'aggiunta della parola *Boutique*.

La soc CHIARA D aveva impugnato l'avviso sostenendo, in sintesi, che la superficie delle insegne non superava i cinque metri quadrati, così potendo pertanto giovare della previsione di cui all'articolo 17 co. 1 del DLgs n. 503 del 1999, secondo il quale l'imposta NON è dovuta *"per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e/o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati..."*.

Deduce ora l'appellante CITTA' di FROSINONE:

- ⊖ Difetto di giurisdizione del giudice tributario, che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente non riconosciuto;
- ⊖ Difetto di legittimazione passiva del COMUNE di FROSINONE, invece ritenuta *implicita* dai primi giudici;
- ⊖ Erroneità della sentenza in fatto e in diritto e illogicità e contraddittorietà della motivazione: in quanto sussisterebbe nel caso di specie il presupposto impositivo, atteso che a decorrere dal 1 gennaio 2021 è in vigore, in sostituzione delle precedenti imposte, il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, cd C.U.A. E l'appellante dettaglia i motivi in base ai quali dovrebbe farsi applicazione della nuova normativa (v. ff. 11 sgg dell'atto di appello).

Impugna la sentenza anche la I.C.A. ossia la società concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione di imposte locali per conto della CITTA' di FROSINONE censurando di errata interpretazione e falsa applicazione della normativa la sentenza di primo grado, che avrebbe trascurato anche di considerare che in realtà la soc CHIARA D avrebbe installato insegne di dimensione complessiva superiore alla soglia normativa dei cinque mq.

Con contro-deduzioni si è costituita la soc CHIARA D chiedendo il rigetto degli appelli e in primo luogo eccependo la inammissibilità dell'appello del COMUNE in quanto notificato da PEC non presente su registro pubblico.

Preliminarmente questa Corte ha riunito i due appelli, che attingono la medesima sentenza.

Ed entrambi gli appelli, può poi concludersi, sono **infondati**.

La **sentenza di primo grado è esente da censure**.

Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello del COMUNE, sollevata dalla soc CHIARA D, in relazione ad un presunto vizio di notifica dell'atto di gravame. A prescindere dal dato di una chiara riferibilità del gravame, sulla scorta della notifica, al COMUNE di FROSINONE, è comunque evidente che la notifica ha comunque raggiunto il proprio scopo informativo essendo giunta a conoscenza del destinatario, che ha infatti svolto pronta ed articolata difesa.

Vanno pure respinte le preliminari eccezioni, sollevate dall'appellante COMUNE di FROSINONE di difetto di giurisdizione del giudice tributario e di carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso Ente territoriale.

Circa la prima è agevole rilevare, anche sulla scorta di precedenti pronunzie della Corte Costituzionale, che il prelievo imposto nella fattispecie ha natura tributaria, non constando alcun elemento che possa ricondurre la debenza ad un corrispettivo contrattuale e in difetto di rapporto sinallagmatico di sorta tra l'Ente territoriale e il soggetto obbligato al pagamento. Di qui la indiscutibile giurisdizione in capo al giudice tributario.

Circa la seconda eccezione: del pari è agevole rilevare che sussiste la legittimazione passiva in capo all'appellante; atteso che la CITTA' di FROSINONE è comunque il soggetto: che ha concesso l'autorizzazione alla soc CHIARA D per l'installazione delle tre insegne con lettere luminose; che ha deliberato le tariffe che il concessionario è

deputato a riscuotere; che sovrintende e collabora con la società concessionaria del servizio relativamente ad una serie di attività – connesse all'affidamento alla società del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e su altre imposte – quali la verifica dei versamenti corrispondenti per annualità in termini di controllo fra dovuto e versato, i riscontri per l'individuazione di eventuali evasori e dei contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento degli avvisi di accertamento, la gestione delle istanze di accertamento con adesione e delle istanze di rimborso (etc etc) e ciò come si evince testualmente dal *Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e di altre imposte comunali*, di cui è stata prodotta in giudizio la traccia documentale (v doc. intestato *Citta di Frosinone Capitolato d'oneri ...*) ; capitolato che integra le fonti regolatrici del servizio affidato alla soc ICA dalla CITTA' di FROSINONE e capitolato che dà contezza di un **diretto interesse e coinvolgimento dell'Ente territoriale nell'attività di accertamento e di riscossione dell'imposta/canone** che oggi ci occupa e così di una piena legittimazione passiva dell'Ente ad interloquire nel presente contenzioso.

Circa la doglianza nel merito ed una dedotta erronea applicazione delle norme va osservato che correttamente i primi giudici hanno richiamato il Regolamento sul tema del COMUNE di FROSINONE, che va letto unitamente alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, fonte primaria, che all'articolo 1 COMMA 833 contempla le *esenzioni dal canone* -quel canone in vigore dal 2021 evocato dall'appellante – tra cui rientra anche quella cui si richiama la soc CHIARA D ossia l'esenzione, di cui alla lettera l) dell'articolo 1 comma 833, avente ad oggetto: *"le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati "* (così testualmente la lettera l).

E le **insegne** apposte dalla soc CHIARA D, come si evince dai documenti versati in atti dalla parte privata ed in particolare dall'autorizzazione della CITTA' di FROSINONE n. prot 50919 del 2 10 2019 – autorizzazione che fa menzione proprio di *i n s e g n e* - e dall'allegata dichiarazione del rappresentante della soc CHIARA D risultano **complessivamente pari** –esattamente– a **5 mq**, sicchè rientrano per le loro dimensioni entro la soglia appunto dei cinque metri quadrati dettata dalla Legge e dal Regolamento citati.

Nel dettaglio: le tre insegne risultano (a seguito di variazione effettuata dalla soc. CHIARA e poi oggetto di autorizzazione ad opera di CITTA' di FROSINONE) pari: due a mq 1,5 ed una a mq 2, per un totale di 5 mq.

E tale documentazione, indicativa di una variazione 'al ribasso' ad opera della società CHIARA della metratura delle tre insegne, **non** è stata oggetto di contestazione ad opera delle controparti.

La normativa del 2019 rileva laddove tiene ferma l'**esenzione** suddetta rendendo così ininfluenti le doglianze della CITTA' di FROSINONE sul punto.

Va aggiunto che non induce questa Corte a modificare il proprio giudizio il precedente invocato dall'appellante (COMUNE) costituito dalla sentenza n. 159 del 2022 della CTP di Frosinone che ha deciso su ricorso della stessa soc CHIARA D avverso avviso di liquidazione n. 12481066, sempre afferente ad insegne autorizzate dalla CITTA' di FROSINONE e sempre afferente all'anno di imposta 2021. E ciò in quanto in tale giudizio, che ha avuto esito favorevole per l'Ente territoriale, evidentemente **non** è stato prodotto il dato documentale viceversa offerto alla Corte nel presente giudizio, che dà contezza di una variazione nella metratura delle tre insegne, che ha avuto l'effetto di ricondurre sotto la soglia dei cinque metri quadrati le dimensioni delle stesse, con risultato favorevole per la parte privata (nella sentenza non vi è menzione della suddetta variazione).

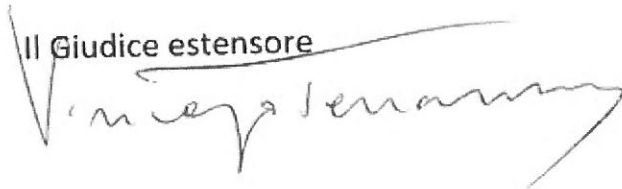
Gli appelli riuniti vanno pertanto respinti, **con condanna di ciascun appellante alle spese del presente grado che si liquidano a carico e di IC.A. e della CITTA' di FROSINONE, in favore di CHIARA D. Srl Semplificata in euro 500,00 oltre accessori.**

PQM

Respinge gli appelli riuniti. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese che liquida in E. 500,00 oltre accessori.

RM

Il Giudice estensore



Il Presidente



h



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO
LEGALE

Al Dirigente del Settore Gestione Entrate
Tributi

SEDE

Oggetto: Comune di Frosinone e ICA Spa c/ Chiara D srl – Ricorsi in appello promosso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II° del Lazio (R.G. n. 6845/2022 e RG. 934/2023). Trasmissione sentenza n. 545/1/2026

In riferimento ai giudizi in oggetto indicati RG. 6845/2022 e RG. 934/2023 (promossi rispettivamente dal Comune e da ICA Spa avverso la sentenza n. 270/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone in materia di avviso di accertamento n. 1176 COSAP 2021), si trasmette la sentenza n. 545/1/2026 emessa in data 11/11/2025 e depositata in data 27/01/2026, il cui esito è sfavorevole all'Ente, avendo il giudice adito respinto gli appelli riuniti, con condanna del Comune e di ICA spa al pagamento delle spese di lite pari ad euro 500,00 oltre oneri ed accessori per un totale di euro 729,56 (come da prospetto che si allega). Si invita a prendere contatti con la società concessionaria per concordare modalità e tempistiche di pagamento, facendo presente che la quota a carico dell'Ente, pari al 50%, è di euro 364,78.

Firmato digitalmente da **Il Funzionario**
Avv. Paolo Tagliaferri
Documento firmato digitalmente
Data: 28/01/2026 12:29:35
(art. 20-21-24 D.Lgs. 4/2003/2005 n. 82 e s.m.i.)

